

Newsletter **2/2024**

In questa uscita

Trasparenza

Diritto all'informazione dei soci di una società in house: indicazioni di ANAC

Accesso agli atti: non sussiste l'obbligo di accesso fisico in caso di richiesta dei documenti in formato digitale

Obblighi di pubblicazione e istituti scolastici: provvedimento di ordine di ANAC

Anticorruzione

Whistleblowing: natura ritorsiva e sanzioni di ANAC ai firmatari del provvedimento

Inapplicabilità della disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità al presidente del collegio dei revisori dei conti: parere di ANAC

Nomina del RPCT: criteri e indicazioni ANAC per la nomina di un dipendente con qualifica di quadro

Pubblica Amministrazione

Accesso civico generalizzato: natura e impugnabilità del silenzio opposto dalla PA

Incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico: Amministratore Unico e Direttore Tecnico di enti della stessa provincia

Appalti e contratti pubblici

Acquisizione CIG in caso di delega all'avvio della gara d'appalto: chiarimento ANAC

Diritto all'informazione dei soci di una società in house: indicazioni di ANAC

Con Atto del Presidente del 14 febbraio u.s., ANAC ha fornito interessanti indicazioni sul diritto di informazione del soggetto pubblico socio di una società in house rispetto alle attività da questa condotte, riconoscendogli il diritto di accesso ai verbali del CdA, quale declinazione del principio di trasparenza della PA.

ANAC, in particolare, si è espressa sulla richiesta di parere avanzata da una società in house in merito al diritto del comune -suo socio- di accedere ai verbali di CDA con cui essa disponeva la revoca dell'amministratore unico di una società -incaricata di svolgere attività di raccolta di rifiuti- a sua volta controllata dalla società controllata dal comune. In altri termini la richiesta di accesso del comune insisteva su una revoca avvenuta in una società non direttamente controllata dal comune stesso.

In esito alle proprie valutazioni, ANAC ha rappresentato che:

- la società a valle (ovvero quella in cui è avvenuta la revoca) è incaricata di svolgere un'attività di servizio pubblico, quale la raccolta rifiuti, proprio nel territorio del comune richiedente le informazioni; il comune, pertanto, ha richiesto informazioni riguardanti la revoca dell'amministratore unico della società gestore del servizio pubblico di suo interesse e, peraltro, è proprio il Comune che fornisce indicazioni alla società in house per la designazione dell'amministratore unico della società incaricata;
- non possono trovare applicazione i limiti delineati dal diritto societario in ragione della specialità che regola le società in house providing e dei poteri che fanno capo al controllo analogo di un socio ente pubblico quale è il comune; a riguardo, la società in house in mano pubblica si configura come una longa manus del comune e conseguentemente i limiti del diritto societario non trovano automatica applicazione ma è neces-

sario un contemperamento dei diritti in gioco. Nel caso di specie, l'Autorità ritiene che tra i due diritti assume maggiore rilevanza il diritto di informazione del socio ente pubblico che esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 2, co. 1, lett. d) D.lgs. 175/2016) rispetto al diritto di informazione tradizionalmente riconosciuto al socio azionista;

- nell'ambito delle in house pluripartecipate in controllo congiunto, lo strumento del patto parasociale consente la creazione di strumenti di controllo tra enti soci che altrimenti non troverebbero spazio negli statuti delle società in house; pertanto, risultano prive di fondamento le doglianze opposte dalla società che ha sottolineato che il Comune avrebbe potuto esercitare il controllo analogo solo attraverso le modalità previste dal vigente patto parasociale e solo tramite i comitati unitari e ristretti composti dai comuni soci che vigilano su determinate materie. In aggiunta, ANAC ha sottolineato che, se il comune volesse imporre un indirizzo contrario alla società, una volta acquisita la delibera dovrebbe far valere le proprie ragioni tramite detti comitati ed è di chiara evidenza che, in assenza dei documenti, non sarebbe possibile far valere le proprie istanze nei comitati con conseguente riduzione della funzione del controllo analogo.

Alla luce di quanto detto, l'Anac ritiene che il diritto all'informazione fatto valere dal comune trovi fondamento nei principi e nelle norme di legge che regolano il fenomeno delle società in house e che disciplinano il controllo analogo congiunto; conseguentemente, viene confermato il diritto del comune di prendere visione dei verbali del CdA della **società in house** di cui è socio salvo che -in applicazione della vigente normativa- esistano specifiche e motivate ragioni attinenti ad esigenze di riservatezza o ad altri segreti tutelati dall'ordinamento.

Accesso agli atti: non sussiste l'obbligo di accesso fisico in caso di richiesta dei documenti in formato digitale

Con sentenza n. 250 del 13/02/2024 il TAR Veneto ha chiarito che colui che richiede la copia di documenti in formato digitale, mediante l'accesso documentale, non è tenuto all'accesso fisico ed ha pertanto dichiarato illegittima la nota dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambiente del Veneto che considerava concluso negativamente il procedimento di accesso documentale stante l'omesso pagamento delle spese di riproduzione cartacea dei documenti richiesti.

In particolare, il TAR Veneto ha evidenziato:

- In via preliminare, la sussistenza dei presupposti per la richiesta del diritto di accesso ex L. 241/1990, ovvero l'esistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti oggetto della richiesta;
- Nel merito, la violazione dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, del divieto di aggravamento del procedimento ai sensi dell'art. 1 L. 241/1990, nonché la violazione dei principi di buona fede e di collaborazione che devono sempre connotare il comportamento della PA, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, L. 241/1990. Difatti, l'Amministrazione ha pre-

sentato un preventivo di spese -relativo alla copiature degli atti- ad operazioni già concluse ed in contrasto con quanto disposto nella richiesta del ricorrente che aveva espressamente indicato che la riproduzione dei documenti avvenisse in formato digitale.

In considerazione di ciò, il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione abbia operato in violazione della regolamentazione interna -che subordina le attività funzionali all'esercizio dell'accesso alla previa condivisione con il richiedente della spesa preventivata dall'amministrazione- adducendo ragioni generiche e infondate, quali la decisione unilaterale di procedere con la stampa, l'oscuramento "a mano" dei dati sensibili e la successiva scansione dei documenti, tutte attività che avrebbero generato un aggravamento del lavoro e, quindi, dei costi.

In esito a quanto sopra, il TAR Veneto ha annullato la nota con cui l'Amministrazione aveva concluso negativamente il procedimento di accesso documentale ex L. 241/1990, ribadendo il diritto del richiedente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti digitali richiesti, subordinatamente al solo pagamento delle spese di ricerca e visura oltre al costo della chiavetta USB quale supporto per la memorizzazione dei documenti oggetto della richiesta di accesso.

Obblighi di pubblicazione e istituti scolastici: provvedimento di ordine di ANAC

Con delibera 124 dello scorso 13 marzo, ANAC ha adottato un provvedimento d'ordine nei confronti di un istituto scolastico, chiedendo da una parte la pubblicazione dei dati mancanti ed afferenti alla sottosezione "consulenti e collaboratori", "bilanci" e "incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" e dall'altra parte chiedendo il rispetto della Determinazione 430/2016 che fornisce -all'allegato 2- l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti per gli istituti scolastici.

A seguito di procedimento di vigilanza, ANAC oltre a rilevare la mancanza di taluni dati, ha altresì rilevato il mancato aggiornamento e la difficile consultazione dei dati pubblicati. In particolare:

- per la sottosezione "consulenti e collaboratori" ha segnalato la non completezza della pubblicazione per mancanza dei curriculum, delle attestazioni dell'avvenuta verifica dei conflitti di interesse e dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA;
- per la sottosezione "bilanci" ha evidenziato la mancanza della documentazione relativa all'anno 2019;
- per la sottosezione "incarichi conferiti o evidenziati ai dipendenti" ha contestato la profondità della pubbli-

cazione, posta la mancanza dei dati relativi al triennio 2019-2020-2021.

Il provvedimento è interessante perché sottolinea, mediante le contestazioni mosse, che la pubblicazione dei dati deve presentare i requisiti di completezza e aggiornamento, intendendosi per "completezza" la pubblicazione di tutti i dati richiesti in primis dalla norma di legge e poi dalla regolamentazione attuativa di ANAC e per "aggiornamento" la circostanza che il dato sia pubblicato e tenuto aggiornato lungo tutto il quinquennio di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 33/2013.

In altri termini, ANAC richiama alla stretta osservanza dei principi espressi dall'art. 6 del D. Lgs. 33/2013 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7"*.

Whistleblowing: natura ritorsiva e sanzioni di ANAC ai firmatari del provvedimento

Con Delibera n. 72 del 14 febbraio u.s., ANAC ritenendo sussistere la natura ritorsiva di una sanzione disciplinare inflitta a un dipendente, ha comminato sanzioni pecuniarie agli autori del provvedimento e ha ritenuto che il comportamento ritorsivo fosse conseguenza di una precedente segnalazione di fatti illeciti all'autorità giudiziaria, svolta dallo stesso dipendente.

In particolare, l'Autorità si è espressa a seguito di una segnalazione di un sottoufficiale dei carabinieri, destinatario di una sanzione disciplinare irrogata da due superiori gerarchici, riscontrando la volontà dei due ufficiali di punire il segnalante per la denuncia da quest'ultimo effettuata all'Autorità giudiziaria e alla Procura della Repubblica.

L'Autorità, preliminarmente, ha chiarito che la normativa applicabile è quella dell'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, ora superata dall'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023.

Anac ha ravvisato i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 54-bis, co. 6, primo periodo D.lgs. 165/2001 nei confronti dei due superiori gerarchici alla luce delle seguenti motivazioni:

- risulta integrato il presupposto relativo all'emersione di fatti idonei a ledere il buon andamento dell'attività della PA posto che il segnalante, prima con le relazioni trasmesse alle Autorità Giudiziarie e poi con l'esposto alla Procura della Repubblica, ha segnalato fatti ed episodi aventi possibile rilevanza penale accaduti nel tempo all'interno del proprio contesto lavorativo;
- l'esposto alla Procura della Repubblica risulta essere stato presentato dal segnalante nell'interesse all'integrità della PA, ai sensi dell'art 54- bis d.lgs. 165/2001; difatti, a differenza di quanto sostenuto dai superiori gerarchici, l'Autorità evidenzia che il segnalante ha descritto fatti potenzialmente configurabili un'alterazione del corretto svolgimento dell'attività amministrativa con conseguente sussistenza dell'interesse pubblico ad un accertamento;

- la fondatezza o meno della denuncia presentata da un whistleblower e, quindi, l'eventuale archiviazione della stessa, non è una condizione richiesta dalla legge per l'attivazione o per la perdita delle tutele di cui all'art 54-bis d.lgs. 165/2001.

L'Autorità ha evidenziato che quanto disposto nei provvedimenti di archiviazione adottati dalle autorità giudiziarie adite dal segnalante non condiziona l'efficacia delle tutele predisposte nei confronti del whistleblower poiché, quest'ultimo, potrebbe non avere la preparazione giuridica necessaria a valutare se, nella vicenda oggetto di segnalazione, ricorrano effettivamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Rispetto alla sanzione disposta dai due superiori gerarchici, l'Anac ne ha evidenziato la natura ritorsiva stante la ricorrenza dei requisiti oggettivo e soggettivo:

- dal punto di vista oggettivo, la sanzione è stata irrogata al dipendente in epoca successiva alla presentazione dell'esposto, nonostante egli avesse manifestato la qualifica di whistleblower con conseguente sussistenza del nesso di derivazione eziologica tra la segnalazione e la sanzione disciplinare irrogata;
- dal punto di vista soggettivo, l'Autorità ha evidenziato la pretestuosità delle ragioni addotte dai comandanti, ossia la volontà di punire il dipendente per aver messo in discussione, al di fuori dell'Amministrazione militare di appartenenza l'operato di quest'ultima, per giustificare il procedimento disciplinare e la conseguente sanzione.

In esito a quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 54-bis per qualificare il dipendente come whistleblower e l'esposto, dallo stesso presentato all'autorità giudiziaria, come una segnalazione di fatti illeciti e pertanto ha irrogato nei confronti dei firmatari del provvedimento di contestazione degli addebiti una sanzione pecuniaria di € 5.000 ciascuno, ai sensi dell'art. 54 bis, co. 6, D.lgs. 165/2001.

Inapplicabilità della disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità al presidente del collegio dei revisori dei conti: parere di ANAC

Con atto del Presidente del 20 febbraio u.s., Anac è tornata sul tema dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 all'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti, a seguito di una richiesta di parere di un'azienda sanitaria locale in merito ad ipotesi di presunta inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti presso un altro consorzio.

Specificamente, l'Autorità ha ribadito che:

- coerentemente alla delibera n. 622 dell'8 giugno 2016, il D.lgs. n. 39/2013 si riferisce agli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni ed esterni, alle cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, agli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie; ovvero quelle fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse e/o nelle quali l'azione del funzionario può mettere a rischio l'immagine di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione stessa per via del ruolo gestorio che detiene;
- le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non trovano applicazione nei confronti dei componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull'attività di un ente, poiché tali incarichi non sono riconducibili allo svolgimento di funzione dirigenziale o gestoria che costituisce uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

- Le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non trovano applicazione estensiva alla figura del revisore dei conti, in quanto la stessa non è esplicitamente richiamata dalla norma del D.Lgs. 39/2013

Alla luce di tale ricostruzione l'Anac ha evidenziato l'inapplicabilità della disciplina delle inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 al presidente del Collegio dei revisori, non essendo questo ruolo riconducibile a quelli individuati dalla normativa.

Vale la pena rammentare che la non sottoposizione del presidente del collegio dei revisori alla normativa del D.Lgs. 39/2013 non lo rende comunque esente da verifiche circa la sua indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse; ed infatti, stando all'art. 15 del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013), i revisori dei conti proprio perché considerati "consulenti e collaboratori" ai fini delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, devono tra le altre cose dichiarare lo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione nonché lo svolgimento di attività professionali e devono rendere la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, utile all'amministrazione per procedere con la dovuta attestazione.

Nomina del RPCT: criteri e indicazioni ANAC per la nomina di un dipendente con qualifica di quadro

Con atto del Presidente del 20 marzo u.s. l'Anac, a seguito di una richiesta di parere da parte di una società di servizi idrici integrati, è tornata sul tema dell'attribuzione dell'incarico di RPCT delineando i criteri di scelta del RPCT e le eventuali eccezioni alla nomina di un soggetto che non presenti i criteri richiesti.

Come noto, il responsabile anticorruzione di un ente – in via preliminare- deve essere individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio da parte dell'organo di indirizzo che dispone, se necessario, modifiche organizzative al fine di assicurare lo svolgimento dell'incarico in completa autonomia ed effettività; il soggetto individuato, inoltre, deve possedere un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e funzionamento dell'ente, non deve versare in situazione di conflitto di interessi e deve essere dotato di autonomia valutativa.

Pertanto, in conformità a quanto sopra, il ruolo di RPCT non dovrà essere conferito a soggetti assegnati ad uffici esercenti attività gestorie e amministrative e/o assegnati a settori maggiormente esposti al rischio corruttivo.

Rispetto alla regola generale sopra indicata, Anac ha altresì individuato delle eccezioni rapportabili alla specificità dell'ente e alle diverse casistiche riscontrabili; pertanto, secondo ANAC:

- un ente, in ragione della peculiarità organizzativa interna, può nominare un RPCT in base alle proprie esigenze, in difformità ai requisiti generali forniti dall'Autorità, avendo cura di motivare tali scelte nel provvedimento di nomina;
- la nomina a RPCT di un dirigente esterno può avvenire e necessita di una motivazione puntuale anche in ordine all'assenza, all'interno dell'ente, di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge;

- l'incarico di RPCT può essere affidato ai titolari di posizioni organizzative o a profili dirigenziali che, ad ogni modo, garantiscono le necessarie competenze e l'indipendenza richieste della normativa di riferimento, in caso di enti caratterizzati da ridotte dimensioni dotati delle figure con le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico ma che operano in settori esposti al rischio corruttivo; in tale caso, l'organo di indirizzo deve svolgere una puntuale vigilanza sulle attività del soggetto incaricato;
- l'incarico di RPCT, in circostanze eccezionali, può essere attribuito all'amministratore di una società alla condizione che non abbia deleghe gestionali.

Rispetto poi alla possibilità di attribuire l'incarico di RPCT a un dipendente e alla correlata remunerazione per l'incarico di RPCT, ANAC fornisce utili chiarimenti rispondendo a dubbi che si succedono costantemente.

L'Autorità ha infatti precisato che, negli enti di piccole dimensioni, l'organo di indirizzo ha il potere di richiedere al dipendente tutte le mansioni esigibili in base all'inquadramento contrattuale e pertanto l'incarico di RPCT si configura come un incarico aggiuntivo a quello già svolto dal dipendente, il quale non può rifiutarsi ad eccezione di situazioni di incompatibilità/inopportunità; inoltre la mancata corresponsione di un compenso aggiuntivo non rappresenta di per sé un motivo legittimo per rifiutare l'incarico: difatti, dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare alcun compenso, salvo il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato.

Alla luce di quanto detto, l'Anac ritiene che l'attribuzione dell'incarico di RPCT al soggetto che riveste il ruolo di quadro, trovandosi tutti i dirigenti in una posizione di incompatibilità, garantisce i requisiti previsti dall'Autorità stessa.

Accesso civico generalizzato: natura e impugnabilità del silenzio opposto dalla PA

Con l'interessante sentenza n. 38 del 22 febbraio u.s., il TAR Emilia Romagna – Parma, ha fornito puntuali ed utili indicazioni sulla natura del silenzio opposto da una PA ad una richiesta di accesso generalizzato e sulle conseguenze derivanti dall'impugnazione del silenzio in sede amministrativa.

Rispetto alla natura del silenzio, il TAR chiarisce che il silenzio che si è formato su un'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013 è un silenzio-inadempimento che può essere contestato non ai sensi dell'art. 116 c.p.a. ("Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi") ma ai sensi dell'art. 117 c.p.a. ("Ricorso avverso il silenzio"). A riguardo il TAR evidenzia che il silenzio opposto sull'istanza di accesso civico ex art. 5.2 non ha valore provvedimento poiché lo stesso art. 5 appena citato non qualifica l'inerzia come diniego o come rigetto, diversamente da come previsto dall'art. 25, co. 4 L. 241/90 secondo cui "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta"; stante questa ricostruzione, il ricorrente dovrà far valere il silen-

zio ai sensi dell'art. 117, ferma restando la possibilità per il giudice amministrativo adito di convertire la richiesta ex 116 in richiesta ex 117 ai sensi dell'art. 32, co. 2, c.p.a.

Rispetto alle conseguenze derivanti dall'impugnazione del silenzio, il TAR chiarisce che laddove il giudice amministrativo accolga il ricorso contro il silenzio non potrà mai accertare la fondatezza della richiesta di ostensione ma dovrà esclusivamente limitarsi ad ordinare alla P.A. di provvedere sull'istanza: solo alla PA che detiene la documentazione, infatti, compete il potere di verificare il merito della richiesta di accesso, l'accogliibilità oppure la presenza di eccezioni assolute o relative che ne impediscono l'ostensione.

La sentenza si pone come un utile strumento interpretativo e, alla luce di questa, potrebbe risultare utile indicare nella documentazione della PA che eventuali ricorsi contro il silenzio andranno gestiti ai sensi e per gli effetti dell'art 117 del c.p.a.

Incompatibilità degli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico: Amministratore Unico e Direttore Tecnico di enti della stessa provincia

Con delibera n. 136 del 13 marzo u.s. Anac, a seguito dell'attività di vigilanza svolta su profili di incompatibilità tra la carica di amministratore unico di una società di rifiuti e l'incarico di direttore tecnico di un'altra società in controllo pubblico esercente l'attività di gestione integrata dei rifiuti nella stessa provincia, ha fornito un interessante chiarimento sull'applicabilità delle previsioni del D.lgs. 39/2013.

Come noto, al fine di preservare l'imparzialità delle funzioni amministrative, l'art. 12, comma 4, D.lgs. 39/2013 detta una specifica disciplina di incompatibilità e dispone che, nell'ambito della stessa regione, i titolari di un incarico quale quello di Amministratore Unico di una società in controllo pubblico non possono svolgere contestualmente incarichi dirigenziali in un'altra società in controllo pubblico.

Riferendosi al caso di specie ANAC, preliminarmente, ha evidenziato la riconducibilità di entrambe le società fra gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, lettera c), D.lgs. 39/2013, sussistendo il:

- requisito funzionale: ai sensi degli Statuti di entrambe le società è chiaro che le stesse svolgono attività che comportano la gestione di servizi pubblici, rispettivamente l'impianto e la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale per l'una e la gestione integrata dei rifiuti nella provincia per l'altra;
- requisito di governance: entrambe le società sono partecipate al 100% dal Comune con popolazione superiore a 15mila abitanti.

Rispetto poi alla riconducibilità dell'amministratore unico alla definizione di componente degli organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico, Anac ha evidenziato che la carica di componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico rinvia

alla definizione di incarichi di amministratore di enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), D.lgs. 39/2013, ricomprendenti anche la figura dell'amministratore unico o altro organo di indirizzo dell'ente.

Sull'incarico di direttore tecnico, l'Autorità ne ha invece evidenziato la non riconducibilità alla definizione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera j) o k), D.lgs. 39/2013 poiché tale incarico non comporta l'esercizio in via esclusiva di attività amministrative e gestionali; specificamente, infatti, il direttore tecnico propone gli interventi necessari a garantire la migliore gestione ordinaria e straordinaria degli impianti/siti attraverso atti interni sottoposti al vaglio dell'Amministratore Unico per successiva approvazione; pertanto, è solo la determina dell'Amministratore l'unico atto vincolante all'avvio di procedure di gara/affidamento di lavori, servizi e forniture.

Altresì dall'esame puntuale dei contratti, ANAC ha riscontrato che l'incarico di direttore tecnico afferisce a contratti di lavoro formalmente non dirigenziali con esplicito rinvio alla disciplina contenuta nel CCNL, inquadrati come dipendenti (quadri).

In esito a quanto sopra, Anac ritiene inapplicabile l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, lett. c), D.lgs. 39/2013 tra i due incarichi, stante la sussistenza di uno solo dei due requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

L'Autorità ha invitato comunque gli RPCT di entrambe le società ad un attento presidio circa l'osservanza delle misure di prevenzione e di gestione di potenziali conflitti di interesse quale conseguenza di un cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto.

Acquisizione CIG in caso di delega all'avvio della gara d'appalto: chiarimento ANAC

L'Anac ha aggiornato la Faq (D5) sulla digitalizzazione fornendo un interessante chiarimento sulla competenza all'acquisizione del CIG in caso di delega all'avvio della procedura di gara.

L'Autorità ha evidenziato che nel caso in cui intervengono due soggetti giuridici distinti nella procedura di affidamento, ovvero quando la stazione appaltante delega l'appalto sarà la stazione/centrale di committenza che concretamente procede alla gara e pertanto sarà il Rup della stazione appaltante delegata ad acquisire il CIG.

Specificamente l'Anac, intervenendo sui ruoli che ricoprono i due soggetti giuridici che intervengono in tale contesto, ha chiarito che:

- la stazione appaltante delegata avvia la procedura di affidamento ed acquisisce il CIG, che rimane di sua

competenza fino al completamento della funzione delegata;

- solo al termine della fase delegata il CIG passa nella sfera di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, aveva solamente un potere di visione su di esso.

L'Autorità, con specifico riguardo alla stazione appaltante delegata, ha anche evidenziato che, al fine di poter procedere all'acquisizione del CIG, quest'ultima deve essere abilitata ad effettuare la gara e che tale abilitazione può essere ottenuta attraverso il regime della qualificazione o per effetto di abilitazioni specifiche previste da norme speciali (Pnrr/Pnc).

Le FAQ in tema di digitalizzazione rilasciate da ANAC sono state aggiornate al 29 marzo 2024 e sono disponibili al link Digitalizzazione dei contratti pubblici – www.anticorruzione.it

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**
web: **consulenzalt.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45